



Guida alla presentazione di richieste nell'ambito della partecipazione culturale: basi e creazione di reti

La promozione di progetti inerenti alle basi e alla creazione di reti nell'ambito della partecipazione culturale si fonda sull'articolo 9a della legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu) e sull'articolo 1 lettera b dell'ordinanza del DFI concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale (stato 1° gennaio 2025).

Le richieste di aiuti finanziari della Confederazione per progetti inerenti alle basi e alla creazione di reti possono essere presentate in qualsiasi momento, esclusivamente tramite l'apposita piattaforma dell'Ufficio federale della cultura (UFC): [Piattaforma per i contributi di sostegno \(FPF\)](#)

Link: [RS 442.130 – Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale \(admin.ch\)](#)

Indicazioni generali

La promozione di progetti inerenti alle basi e alla creazione di reti nell'ambito della partecipazione culturale ha lo scopo di potenziare lo scambio di conoscenze, l'interconnessione, il coordinamento e l'acquisizione di competenze da parte degli attori nonché approfondire le basi concettuali per il rafforzamento della partecipazione culturale.

Per «progetti» si intendono progetti una tantum a durata limitata.

La promozione di progetti inerenti alle basi e alla creazione di reti nell'ambito della partecipazione culturale secondo l'ordinanza del DFI concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale è sussidiaria ad altre disposizioni della Confederazione concernenti le sovvenzioni nell'ambito della cultura. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Possono richiedere un sostegno persone giuridiche come associazioni, fondazioni, organizzazioni, istituzioni ed enti di promozione pubblici e privati i cui progetti interessano un'intera regione linguistica o hanno una portata sovraregionale o nazionale.

Sono concessi aiuti finanziari per diversi formati di attività volti alla creazione di reti e alla condivisione/sviluppo di conoscenze, purché esplicitamente dedicati al tema della partecipazione culturale, in particolare:

- convegni, forum, laboratori, corsi di formazione continua, dibattiti, scambi di esperienze, incontri di reti, tavole rotonde ecc. o manifestazioni online corrispondenti;
- valutazioni, studi, statistiche o progetti di ricerca applicata;
- piattaforme di scambio digitali;
- pubblicazioni stampate o digitali (manuali, guide, promemoria, liste di controllo ecc.).

Gli aiuti finanziari sono esclusi per:

- le produzioni artistiche (mostre, concerti, realizzazioni teatrali ecc.) e le tournées;
- l'infrastruttura e i costi di esercizio di istituzioni culturali.

L'Ufficio federale della cultura decide in merito all'assegnazione degli aiuti finanziari.

Requisiti di promozione

1. I progetti devono o essere d'interesse nazionale o avere carattere modello:
 - a. **Interesse nazionale:** Un progetto è considerato di interesse nazionale se è di essenziale importanza per la Svizzera o per diverse comunità linguistiche e culturali o gruppi di popolazione in Svizzera, oppure se coinvolge partecipanti di diverse regioni linguistiche e culturali e ne favorisce l'incontro.
 - b. **Carattere modello:** Un progetto ha carattere di modello se intraprende nuove vie o nuovi partenariati per rafforzare la partecipazione culturale e, in particolare, se coinvolge persone per le quali è più difficile accedere alla cultura e contribuire attivamente all'impostazione della vita culturale.
2. I progetti non sono a scopo di lucro.
3. I progetti devono disporre di un'organizzazione e un finanziamento adeguati.

Criteri di promozione

Se tutti i requisiti di promozione sono soddisfatti, vengono valutati i criteri di promozione seguenti, conformemente al regime di promozione:

1. Qualità contenutistica e specialistica delle attività e dei processi di partecipazione previsti: si valuta se la richiesta dimostra la plausibilità del progetto nei suoi diversi aspetti. Di questi fanno parte, ad esempio, la formulazione di obiettivi qualitativi e quantitativi adeguati, il ricorso a metodi specifici e sostenibili ai destinatari del progetto o una direzione qualificata.
2. Grado di partecipazione attiva delle persone coinvolte nelle attività e nei processi di partecipazione: il progetto sarà valutato in base ai metodi utilizzati per coinvolgere i partecipanti nella progettazione di attività e processi e al modo in cui i partecipanti sono incoraggiati a impegnarsi in attività culturali autodeterminate.
3. Rilevanza delle attività e dei processi di partecipazione per le persone coinvolte: si valuta se e in che misura il progetto convince per la sua rilevanza per i partecipanti. La rilevanza emerge ad es. dalle osservazioni dei partecipanti o dalle raccomandazioni di esperti esterni.
4. Interconnessione e cooperazioni con altri partner nel settore di pertinenza: i progetti vengono valutati in base alla misura in cui possono dimostrare la cooperazione e la collaborazione sostenibile con altri attori e partner nel rispettivo settore.

Se per ragioni di budget, non è possibile sostenere tutte le domande che soddisfano i requisiti e i criteri, sarà data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Le domande devono dimostrare che i criteri sono adempiuti e devono contenere tutte le informazioni necessarie in merito.

Richieste

Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate almeno 6 settimane prima dell'attuazione del progetto.

Le richieste di aiuti finanziari possono essere presentate in qualsiasi momento tramite la [Piattaforma per i contributi di sostegno](#) dell'UFC.

Le richieste di aiuti finanziari devono comprovare l'adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per valutare i requisiti e i criteri di promozione.

In linea di massima l'UFC comunica la propria decisione entro 8 settimane dalla presentazione della richiesta.

Piano finanziario

Il finanziamento dei progetti deve avere una base solida. Gli aiuti finanziari dell'UFC ammontano al massimo al 50 per cento dei costi preventivati e al massimo a 50 000 franchi per progetto.

- Il piano finanziario si riferisce esclusivamente al progetto da valutare. Se la richiesta si riferisce a un progetto che fa parte di un progetto di più ampie dimensioni, i due progetti devono essere indicati separatamente nella contabilità.
- Il piano finanziario comprova che le uscite e le entrate indicate nel preventivo sono equilibrate e che il progetto è realizzabile.
- L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per al massimo il 10 per cento dei costi complessivi. Essa va conteggiata nel piano finanziario sia fra le entrate che fra le uscite. L'importo è calcolato sulla base dei costi salariali (figurativi) corrispondenti al lavoro svolto su base volontaria.
- Fra le entrate devono essere riportate separatamente le prestazioni proprie (entrate, attività volontaria), i mezzi di terzi (ad es. di fondazioni o imprese) e i sussidi pubblici (Comuni, Cantoni, UFC, Pro Helvetia, altri servizi federali).

L'UFC decide se e in quale misura un progetto riceverà un sostegno finanziario esclusivamente sulla base del modulo di richiesta compilato in ogni sua parte.

Se un progetto d'interesse nazionale è stato realizzato su base annuale ricorrente per almeno tre anni, l'UFC può concludere una decisione pluriennale con i beneficiari dell'aiuto finanziario. Questa stabilisce l'importo dell'aiuto finanziario annuale e i servizi che i beneficiari devono fornire.

L'UFC emana una decisione positiva o negativa circa tre mesi dopo la scadenza del termine d'inoltro delle richieste.